REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento delle Attività Produttive
SERVIZIO 1.S – "COMMERCIO, ZES ed altri interventi agevolativi"
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

902PA/A

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. n. 1182 del 05.11.1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
VISTO il T.U. sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P. Reg. del 28.02.1979 n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 97 del 05.08.1982 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 10/2000 e sue successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni ;
VISTO l'art. 83 bis, commi da 17 a 21, della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ord. N. 196;
VISTA la L.R. n. 19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P. Reg. n. 370 del 28/06/2010, recante il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008;
VISTA la L.R. n. 5/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito nella legge n. 27 del 23.03.2012;
VISTO il comma 1 dell'art. 49 della L.R. 3/2016 con il quale si dispone che la parola *"concessione"* contenuta nella legge regionale 5 agosto 1982 n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituita dalla parola *"autorizzazione"*.
TENUTO conto degli effetti giuridici del soprarichiamato art. 49 della L.R. 3/2016;
VISTO il D.A. n. 1947 del 29.06.2016 pubblicato nella G.U.R.S. n. 32 del 22.07.2016, così come modificato dai DD.AA. n. 3000 del 20/10/2016, n. 3524 del 07/12/2016, n. 2292 del 10/10/2017 e n. 2284 del 10.12.2018 entrato in vigore con la pubblicazione del D.D.G. n. 1112 del 26.03.2019 di approvazione della modulistica in materia di impianti di distribuzione e di deposito di carburanti;
VISTA la L. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7 del 21 maggio 2019;
VISTO l'art. 68 comma 5 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 e s.m.i.;
VISTO il D.P. 5 aprile 2022, n. 9, pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01.06.2022 "*Regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3"*;
VISTA la L. R. 5 gennaio 2026, n. 1 recante *"Legge di stabilità regionale 2026-2028"*;

VISTA la L.R. 5 gennaio 2026 n. 2 recante *"Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028;*

VISTO la delibera della Giunta Regionale n. 38 del 14.02.2025 ed il Decreto del Presidente della Regione n. 722 del 17.02.2025 con i quali è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;

VISTO il D.R.S. n. 1538 del 12.06.2025, in forza del quale la Soc. GAN S.r.l, con sede in Palermo, via XX Settembre n. 67 P.I. 06901100823 risulta titolare dell'autorizzazione relativa all'esercizio del deposito commerciale di oli minerali per natanti da pesca sito in Cefalù (PA), Porto Turistico, c.da Presidiana così composto:

a) n. 1 erogatore collegato a n. 1 serbatoio per gasolio motopesca da mc 10

VISTA la comunicazione di subingresso, pervenuta in data 16.12.2025 ed assunta al protocollo Dipartimentale al n. 42607, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale la Soc. Marina Yachting Cefalù S.r.l., con sede in Cefalù (PA), c.da Porto Presidiana snc P.I. 05085650827, comunica, a seguito del contratto di affitto di ramo d'azienda del 20.11.2025 e registrato in data il 27.11.2025 al n. 41379/1T, il subingresso nell'autorizzazione di cui al suddetto D.R.S. n. 1538 del 12.06.2025;

VISTO il contratto di affitto di ramo d'azienda del 20.11.2025 e registrato in data il 27.11.2025 al n. 41379/1T;

VISTA l'Autorizzazione n. 18/2026 del 10.03.2026 rilasciata dall'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell' Ambiente, ai sensi dell'art. 45 bis del C.N., con la quale "*si autorizza la Soc. GAN S.r.l., titolare della Concessione n. 19/2004, a far gestire alla Ditta Soc. Marina Yachting Cefalù S.r.l. per tutta la durata della concessione, la gestione dell'impianto di carburanti, sito in loc.tà Presidiana del Comune di Cefalù (PA)***;**

CONSIDERATO che con Circolare prot. n. 20953 del 03.04.2025 riguardante "Nuova disciplina sulle concessioni demaniali marittime nella Regione Siciliana", l'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente – Area 2 Demanio Marittimo, ha disposto che le concessioni demaniali già scadute al 31.12.2024 continueranno ad avere efficacia, nelle more della definizione delle procedure di gara che dovranno essere avviate entro il 30 settembre 2025;

CONSIDERATO, inoltre, che con Circolare prot. n. 53548 del 28.07.2025 l'Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente - Area 2 Demanio Marittimo ha disposto la proroga delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2025, al fine di predisporre un bando in considerazione le peculiarità insite in questo tipo di utilizzo del demanio marittimo;

CONSIDERATO che con D.A. n. 02/GAB del 8 Gennaio 2026 dell'Assessorato Territorio e dell'Ambiente le concessioni demaniali marittime con finalità diverse da quelle turistico ricreative sono state prorogate al 31 maggio 2026;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazioni antimafia, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e trasmessa in allegato alla suddetta istanza, con la quale la Sig.ra Antonino Maria Rita Giuliano, nella qualità di amministratore unico della Soc. Marina Yachting Cefalù S.r.l., dichiara:

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159;
- di essere a conoscenza che nei confronti della Ditta non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della vigente normativa antimafia;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale;
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 comma 1, lettera a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 59/2010;

VISTA la richiesta effettuata in data 16.12.2025, ai fini della verifica antimafia in capo alla Soc. Marina Yachting Cefalù S.r.l., acquisita dal sistema informatico B.D.N.A. con prot. n. 206346 del 16.12.2025;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione fallimentare, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e trasmessa in allegato alla comunicazione di subingresso, con la quale la Sig.ra Antonino Maria Rita Giuliano, nella qualità di amministratore unico della Soc. Marina Yachting Cefalù S.r.l., dichiara che la suddetta Ditta non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di amministrazione controllata e non ha presentato domanda di concordato ai sensi del Regio Decreto 16.03.1942 n. 267;

VISTA la visura camerale estratta telematicamente in data 31.03.2026 in capo alla Soc. Marina Yachting Cefalù S.r.l., dalla quale non risultano motivi ostativi al rilascio della presente presa d'atto;

VISTA l'attestazione del versamento relativo alla tassa di concessione governativa a norma dell'art. 6, della L.R. 24.08.1993 n. 24 e D.L.vo 22.06.1991 n. 230 per il rilascio della presente presa d'atto effettuato dalla Soc. Marina Yachting Cefalù S.r.l., in data 11.12.2025 di € 309,87;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione pervenuta in allegato alla comunicazione di subingresso di cui sopra, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal titolare della Soc. Marina Yachting Cefalù S.r.l., in merito ai rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessioni o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;

VISTO l'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa" come modificato dall'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015 n.9;

PRESO atto dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, Sig. Giovanni Sorrentino;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

DECRETA

Art. 1) Per quanto riferito nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, si prende atto del subingresso della **Soc. Marina Yachting Cefalù S.r.l., con sede in Cefalù (PA), c.da Porto Presidiana snc P.I. 05085650827** nell' autorizzazione relativa all'esercizio del deposito commerciale di oli minerali per natanti da pesca sito in Cefalù (PA), Porto Turistico, c.da Presidiana, composto come in premessa, fino ad oggi intestata alla Soc. GAN S.r.l, con sede in Palermo, via XX Settembre n. 67 P.I. 06901100823.

Art. 2) L'autorizzazione *de quo* resta subordinata alle disposizioni normative in applicazione al D.A. n. 02/GAB del 8 Gennaio 2026 dell'Assessorato Territorio e dell'Ambiente, salvo eventuali proroghe concesse dall'Assessorato competente.

Art. 3) Il presente provvedimento è sottoposto a clausola risolutiva ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 159 del 6.9.2011, così come modificato dal D.Lgs 153 del 13.10.2014, pertanto, nel caso di accertamento positivo delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 l'Amministrazione procederà alla revoca del presente provvedimento.

Art. 4) Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all' osservanza di tutte le clausole e condizioni stabilite dai provvedimenti citati in premessa ed è tenuta all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi (decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 – D.M. 12 febbraio 2015 n. 31).

Art. 5) L'Assessorato concedente, non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che possono, comunque, derivare a terzi, dall'esercizio, dalla gestione e dal funzionamento del deposito.

Art. 6) La presente autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare incorra nel divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 6.09.2011 n. 159.

Art. 7) La presente autorizzazione non può essere trasferita a terzi se non previo comunicazione e presa d'atto dell'Assessorato concedente. Qualunque cessione, non preventivamente comunicata, è nulla e comporta la decadenza dell' autorizzazione.

Art. 8) La gestione del deposito deve essere esercitata dalla Società titolare dell'autorizzazione o da un suo rappresentante. La Società può, tuttavia, cedere in locazione il deposito a terzi previa comunicazione e conseguente presa d'atto dello scrivente Assessorato.

Art. 9) Nell'esercizio del deposito, il titolare della presente autorizzazione dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con Decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.1934 e successive modifiche, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. è stato approvato con D.L. 26.10.1995 n. 504 – D.M. 16.11.1995 n. 577 -).

Art. 10) Il Comando Prov.le VV.F. territorialmente competente è incaricato del controllo sull'osservanza delle sopracitate norme di sicurezza.

Art. 11) Il titolare della presente autorizzazione dovrà munirsi di ogni visto, parere, autorizzazione, ecc. eventualmente necessario per il mantenimento del deposito, previsto dalla normativa vigente.

Art. 12) La predetta autorizzazione rimane subordinata alla sussistenza e permanenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente. L'accertamento della perdita di un solo requisito comporterà la revoca dell'autorizzazione.

Art.13) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso Gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale della Regione Siciliana, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, in caso di definitività del provvedimento (art. 8 DPR 1199/71) ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla stessa data.

Art.14) Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pubblicazione sul portale del sito www.regione.sicilia.it, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014, come modificato dall'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015 n.9.

Palermo, lì 02/04/2026

IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Cartabellotta

DARIO CARTABELLOTTA

Firmato digitalmente da DARIO CARTABELLOTTA
Data: 2026.04.02 14:05:49 +02'00'